

16. AZIONI DI RESPONSABILITA', AZIONI DI DANNI CONTRO SOCIETA' DI REVISIONE, ESPOSTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Pur non avendo il compito di investigare su tutti gli eventuali reati, ogni qual volta sono apparsi fatti preoccupanti sono state affidate indagini a consulenti ovviamente esterni. Sono stati inviati numerosi rapporti all'Autorità giudiziaria penale e iniziate azioni civili di responsabilità. Fra le irregolarità vanno ricordate quelle della Finanziaria Ernesto Breda, di particolare gravità perchè si tratta di società quotata in borsa con azionariato diffuso di piccoli azionisti. E' stata di recente deliberata l'azione di responsabilità riguardante la SMA. Sono state promosse azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle seguenti società: Alumix; Efimdata; Finanziaria Ernesto Breda; Sistemi e Spazio; Sei Servizi Elicotteristici Italiani; Safim factor; Safim Leasing.

Proseguono le azioni di danno contro le società di revisione della Finanziaria Ernesto Breda, della Safim Factor, Safim Leasing.

Sono stati presentati esposti alla magistratura penale di Milano, di Roma, di Firenze, della Spezia e di Palmi che proseguono il loro iter

17. LA PROCEDURA PER IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

- 17.1 Per quanto riguarda le procedure dirette a soddisfare i creditori delle società di EFIM in liquidazione e delle società dal medesimo, direttamente o indirettamente controllate, e il Tesoro ha emesso obbligazioni per 2.171 miliardi destinate ai creditori a breve termine, ha disposto anticipazioni per L. 1.345 miliardi per il pagamento di crediti a medio lungo termine in lire, ha disposto l'apertura di tre linee di credito da parte della Cassa Depositi e Prestiti con la Banca di Roma, utilizzati per complessive 2.107 miliardi per provvedere al pagamento di crediti a M/L in lire e di crediti in valuta; ha infine, disposto un'anticipazione di 1.000 miliardi per i pagamenti degli acconti destinati alle piccole imprese.

Gli importi menzionati si riferiscono esclusivamente ai debiti di EFIM in liquidazione, Comsal in liquid., Nuova Safim S.p.A. in liquid. e Nuova Sopal S.p.A. in liquid.

La procedura per il rimborso dei creditori delle altre società controllate al 100%, è stata avviata e al momento si trova in una fase differenziata a seconda dello stato della procedura liquidatoria, anche con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 4 e seguenti, del decreto legge n. 487, convertito dalla legge n. 33/93 e successive modificazioni e integrazioni.

- 17.2 Per quanto specificamente riguarda il settore dell'alluminio, l'esigenza di pagare i creditori che presuppone la liquidazione delle società, e quelle imprenditoriali e sociali che non consentono un'immediata liquidazione, potranno trovare una soluzione nell'approvazione del piano da parte dei Ministri competenti il cui progetto è stato presentato tempestivamente dal Commissario liquidatore potrà consentire il raggiungimento di un'intesa con la Commissione dell'Unione Europea con cui il Commissario liquidatore ha continuato gli incontri aventi ad oggetto il piano medesimo che deve consentire di superare le contestazioni sulle tariffe dell'energia elettrica (fondamentali per il settore dei laminati) sollevate dall'UE, arrivare ad una cessione che dia opportune garanzie per i livelli occupazionali; dopo di che potrà essere dato l'avvio alla procedura per il pagamento dei creditori.

Per le società di questo tipo, la L. n. 33/1993 e la L. n. 738/94, hanno posto a disposizione del Commissario Liquidatore le somme necessarie, imputabili all'art. 5 della L. n. 33/93 e all'art. 11, comma 3, lett. c), della L. n. 738/94 per quanto riguarda il comparto

dell'alluminio. Come è stato detto, però, il pagamento dei creditori è subordinato alla liquidazione delle società.

- 17.3 Dovrà essere provveduto anche al pagamento dei debiti di quelle società, come Alumix, Aviofer e Istituto Ricerche Breda, in relazione alle quali, pur non essendo le stesse controllate al 100%, non può non richiamarsi l'applicazione dell'art. 2362 del codice civile nei confronti dell'azionista di riferimento rappresentato dall'EFIM.

Nel caso del settore dell'alluminio, al quale sono destinati fino a lire 1.500 miliardi, bisogna, peraltro, distinguere tra risorse che devono essere impiegate per il pagamento dei debiti pregressi e risorse che devono essere impiegate per la realizzazione del piano di riassetto. Naturalmente, l'utilizzo della quota di risorse destinate a consentire l'attuazione del piano di riassetto è condizionato all'approvazione del piano da parte degli organi della Comunità.

Esemplare, in quanto indicativo del cambiamento di rotta indotto nella gestione della liquidazione dallo sblocco dei pagamenti consentito dalla Commissione Europea, appare il caso dell'Istituto Ricerche Breda (in merito al quale si allega copia dello scambio di corrispondenza con i Ministeri competenti) per il quale inizialmente si era stabilito di vendere la società e, in un secondo momento, verificata l'impossibilità di trovare compratori disposti a pagare un prezzo effettivo, successivamente alla comunicazione della Comunità ed in applicazione della medesima, si è deciso di vendere i cespiti, previa liquidazione della società ed intervento in garanzia dello Stato per il pagamento dei debiti pregressi.

- 17.4 Fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 471/93, reiterato con il DL 45, reiterato con il DL 306, reiterato con DL 462, reiterato con DL 545 del 19.9.94, reiterato con D.L. 643/94 convertito nella L. 738/94, il Commissario liquidatore ha proseguito il pagamento degli acconti ai creditori secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 487/92 convertito in legge n. 33/93.

Fino a quel momento, infatti, il Commissario liquidatore poteva pagare acconti solo alle imprese artigiane ed industriali con non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'art. 4, c. 12, del d.l. n. 487/92, convertito in legge n. 33/93, che richiama l'art. 2, c. 7, del decreto legge n. 95/79 e successive modificazioni.

- 17.5 Il Commissario Liquidatore, nel presentare il proprio programma, aveva fatto presente

l'opportunità di dare un trattamento ai creditori ammessi ai benefici di acconti della cosiddetta Legge Prodi, non limitando alle sole imprese industriali. Questi pagamenti sono stati estesi alle imprese commerciali con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, c. 1, nonché ai professionisti e lavoratori autonomi.

Il Commissario liquidatore, nel valutare l'opportunità di tale correttivo, ne aveva preventivamente vagliato l'impatto finanziario considerando che l'art. 5 c. 3, del d.l. n. 487/92, convertito in legge n. 33/93, riserva la somma di L. 1.000 miliardi per il pagamento degli acconti: poichè il pagamento fino al momento di entrata in vigore del nuovo decreto-legge era stato effettuato nella misura del 30% (circa 360 miliardi) (limite assolutamente non valicabile fino a quando non fosse stato definitivamente chiarito il prezzo di vendita del comparto difesa e aerospaziale), vi era ancora copertura per poter provvedere al pagamento di acconti ai commercianti, nei limiti indicati dalla proposta di modifica, poi approvata dal Governo.

Per quanto riguarda il pagamento di acconti inizialmente previsto a favore di imprese artigiane ed industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti e, poi, esteso anche a favore di imprese commerciali e di servizi, bisogna rilevare che tale misura si discosta notevolmente dal meccanismo contemplato dall'art. 2, settimo comma, del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979 (legge Prodi).

Quest'ultimo meccanismo, infatti, non comporta una posizione di privilegio sostanziale, poichè introduce esclusivamente un privilegio diacronico nella ripartizione dell'attivo.

Per le società del gruppo EFIM dalle quali in gran parte non è lecito attendersi un ricavato significativo dalla liquidazione dell'attivo, il beneficio disposto in analogia a quello di cui alla legge Prodi finisce per rispondere a logiche di tipo diverso.

Si può, infatti, rilevare che, a seconda dei casi, la corresponsione di acconti va a configurare interventi a titolo di acconto sulla garanzia dello Stato, nell'ipotesi in cui debba applicarsi la garanzia di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 487 del 1992, convertito dalla L. n. 33 del 17.2.1993 ovvero una forma del tutto atipica di intervento a favore delle ragioni creditorie dei piccoli imprenditori, nell'ipotesi in cui il beneficio in questione riguarda anche i creditori di società non controllate interamente dall'EFIM ai sensi dell'art. 2362 del codice civile,

creditori che non sarebbero assistiti dalla garanzia dello Stato.

- 17.5 Per quanto concerne i pagamenti dei debiti dell'EFIM e delle società dall'EFIM interamente possedute e poste in liquidazione, tra gli altri adempimenti, è previsto dalla legge che venga redatto da parte delle società in liquidazione l'elenco dei creditori e che questo sia presentato al Ministro del tesoro che lo approva con decreto.

Il predetto adempimento, come è stato già riferito, è stato assolto per quanto concerne la procedura di pagamento dei creditori di EFIM in liquidazione, Comsal in liquidazione, Nuova Safim in liquidazione e Nuova Sopal in liquidazione.

Per l'EFIM in liquidazione e per le predette società è stato anche predisposto e trasmesso al Ministro del Tesoro, per l'approvazione, un primo aggiornamento dell'elenco dei crediti, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del D.L. 487/92, convertito con modificazioni dalla L. 33/93, così integrato dall'art. 6 del D.L. 643/94, convertito con modificazioni nella L. 738/94

- 17.6 In osservanza della normativa speciale i creditori, titolari di rapporti a breve termine (banche e fornitori) sono stati liquidati mediante obbligazioni che sono state loro consegnate attraverso gli sportelli della Comit in qualità di mandataria dell'EFIM.

I creditori, enti creditori ed istituzioni finanziarie, titolari di rapporti a medio e lungo termine in lire o in valuta sono stati liquidati in contanti (sempre in osservanza della disciplina speciale) mediante ricorso alla Cassa depositi e Prestiti, che a tal scopo, ai sensi di legge, ha provveduto a contrarre prestiti in eurovaluta con la Banca di Roma, ovvero ha provveduto ad erogare anticipazioni, poi utilizzate dall'EFIM con la collaborazione della propria mandataria Comit.

Il trattamento riservato ai creditori è risultato dall'applicazione delle condizioni contrattuali fino al 18 luglio 1992. A partire da tale data ai creditori a breve sono stati riconosciuti interessi corrispettivi non superiori al tasso legale fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, mentre ai creditori a medio e lungo termine sono stati riconosciuti interessi corrispettivi ai tassi pattuiti. Non sono stati riconosciuti interessi sugli interessi.

Al momento della redazione di questa relazione risultano pagati quasi tutti i creditori di tali

società (tutte le banche italiane per le rate di debito già scadute; quasi tutte le banche estere; tutti i fornitori tranne poche decine di fornitori per i quali la procedura di pagamento è quasi ultimata).

Nell'ambito della descritta procedura alcuni rapporti di finanziamento sono stati definiti in via transattiva con le banche creditrici, con un consistente vantaggio per la gestione della liquidazione.

Ai creditori del gruppo il Governo è andato ulteriormente incontro accogliendo, sia pure con ritardo, le proposte del Commissario Liquidatore e prevedendo, all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito in legge 111/94 del 21.2.94 (recante: "Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate"), la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, da versarsi e iscritte a ruolo (tale sospensione, ai sensi del comma n. 3, avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle controllate EFIM, a norma dell'art. 6, c. 1, del D.L. n. 487/92, convertito in legge n. 33/93, e, comunque, non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995).

- 17.7 In conclusione, per quanto riguarda il soddisfacimento ai creditori del Gruppo sono state attuate le seguenti operazioni: sono stati quasi ultimati i pagamenti con la garanzia dello Stato per EFIM, per Nuova Safim in liquidazione, Nuova Sopal in liquidazione e Comsal in liquidazione; per le altre società interamente possedute da EFIM, ai sensi della giurisprudenza consolidata in merito all'applicazione dell'art. 2362 c.c., è stata avviata la procedura per il soddisfacimento dei crediti con il ricorso alla garanzia dello Stato; per le società interamente possedute da EFIM secondo i criteri di cui al punto precedente che saranno poste in liquidazione (es: Alumix, Aviofer ecc...) la procedura di soddisfacimento dei creditori con il ricorso alla garanzia dello Stato sarà avviata non appena verrà deliberata la liquidazione volontaria o disposta la liquidazione coatta amministrativa; per le società che non possono considerarsi interamente possedute dall'EFIM l'intervento dello Stato non potrà andare oltre il pagamento di acconti secondo le modalità indicate e nei confronti dei soggetti indicati dal D.L. n. 471/93, reiterato con D.L. 45, reiterato con D.L. 306, reiterato con D.L. 462, reiterato con D.L. 545 del 19.9.1994, reiterato con il D.L. 643/94, convertito nella L. 738/94.

Ricapitolando, per quanto riguarda le società del settore difesa: i creditori commerciali sono stati soddisfatti, dalla gestione liquidatoria, prima del trasferimento delle medesime a Finmeccanica, tra il 60% e il 70%, i creditori finanziari (comprese banche e infragruppo) sono stati soddisfatti al 60%.

Per quanto riguarda le altre società, si è provveduto a pagare acconti pari al 30% esclusivamente ai creditori ex legge Prodi, ad eccezione di Metallotecnica Veneta e Reggiane OMI per le quali l'acconto è stato elevato all'80% e del gruppo Alumix il cui acconto è stato elevato al 70%.

Naturalmente con la messa in liquidazione volontaria o la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa per le società interamente possedute dallo Stato, ai sensi dell'art. 2362 c.c., si provvederà a soddisfare integralmente i creditori per le residue percentuali di credito.

- 17.8 Allo stato si può stimare il fabbisogno soltanto sulla base dell'indebitamento complessivo delle società interamente possedute (Sistemi e Spazio, Efimdata, Safimgest, Efimpianti, Termomeccanica, Metallotecnica Veneta, Reggiane OMI, Breda Progetti e Costruzioni, Edina, Ecosafe, gruppo Alumix, Aviofer ed Istituto Ricerche Breda) al netto dei debiti infragruppo nei confronti dell'Ente e di altre società dell'Ente medesimo interamente possedute.

In relazione a quanto illustrato nei punti precedenti con riferimento alle risorse stanziare a favore dei diversi settori di attività ricompresi nel gruppo EFIM e allo stato delle operazioni per il soddisfacimento dei creditori delle diverse società, bisogna sottolineare che la disciplina della procedura di liquidazione dell'EFIM evidenzia differenziati regimi giuridici per quanto attiene alla ratio e alle modalità di attuazione dell'intervento dello Stato in ordine ai debiti contratti dall'Ente e dalle società dal medesimo interamente possedute.

A tale proposito, vanno tenuti distinti, da un lato, gli interventi a titolo di pagamento ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 487 del 19.12.1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 17.2.1993, che costituiscono interventi di garanzia per responsabilità sussidiaria ex art. 2362 del codice civile, e che, eccezion fatta per i rapporti di finanziamento a medio-lungo termine contratti con banche o altre istituzioni finanziarie, comportano per i creditori l'attribuzione di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti, e, da un altro lato, gli acconti previsti dall'art. 4, comma 12, del medesimo decreto-legge, che non possono

essere ricondotti a una logica unitaria ma configurano fattispecie eterogenee e comportano pagamenti in contati per i creditori legittimati.

Il pagamento dei debiti delle società interamente possedute dall'Ente soppresso è stato effettuato (per le società in liquidazione) o sarà effettuato (per le società che saranno poste in liquidazione nel prossimo futuro) in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 487 del 1992, tenendo conto della consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2362 del codice civile, cui rinviano le stesse comunicazioni della Commissione.

18. PREVISIONI SUGLI IMPEGNI FUTURI

Premesso che delle 114 società controllate dall'EFIM alla data della messa in liquidazione, così come si evidenzia negli elenchi allegati, 52 sono state già trasferite a terzi, mentre le altre, a prescindere da talune società di diritto estero, sono state poste (10) o saranno poste in liquidazione coatta amministrativa (16) alla scadenza del biennio a partire dalla approvazione del programma di liquidazione dell'EFIM, con l'esclusione da tale procedura per le società appartenenti al settore ferroviario (7), al settore alluminio (10), nonché per talune altre società (4).

Gli impegni futuri della gestione liquidatoria, con riferimento alle procedure di soddisfacimento dei creditori sono in funzione della sorte che verranno a subire le varie società (trasferimento o liquidazione coatta amministrativa) e della misura della partecipazione nelle medesime riconducibile ad EFIM in liquidazione (controllo o meno al 100%)

Nel fornire, più puntualmente, elementi in ordine alle occorrenze necessarie per far fronte ai debiti delle società controllate al 100%, poste in liquidazione coatta amministrativa, si può dire che l'ammontare stimato degli impegni finanziari connessi alla liquidazione delle società controllate dall'EFIM al 100%, diverse da Nuova Safim in liquidazione, Comsal in liquidazione, Nuova Sopal in liquidazione, è pari a circa 1.600 miliardi, anche se bisogna precisare che tale importo sulla base delle previsioni di cui al decreto n. 487/92, convertito nella L. n. 33/93, e delle modalità di accertamento dei crediti potrà aumentare di una certa misura in relazione alle maggiorazioni corrispondenti alla quota degli interessi.

Per quanto, invece, riguarda le società non controllate dall'EFIM al 100% si può dire che l'importo stimato dei debiti complessivi (ripartito secondo la distinzione tra debiti finanziari e debiti commerciali, così come risulta dalla seguente tabella) è di L. 2.848 miliardi, che va raffrontato con il possibile valore di realizzo delle attività che, al momento, non sarebbe determinabile se non ad un livello solo indicativo basato sui valori contabili che l'esperienza ha dimostrato scarsamente attendibili. Si può, in questo senso, precisare che il valore contabile delle attività ammonta complessivamente a circa L. 1.530 miliardi.

Al momento, infine, si può ritenere che, in linea di massima, la capienza degli stanziamenti possa considerarsi sufficiente per far fronte alla liquidazione dei debiti delle società controllate dall'Efim al 100% che saranno poste in liquidazione coatta. Naturalmente ciò è vero ove si tenga conto delle disponibilità che affluiranno nelle varie società per effetto della liquidazione dell'attivo che, come si è detto, allo stato non è possibile quantificare, e delle obbligazioni emesse dalla Cassa

Depositi e Prestiti, consegnate a società del gruppo per crediti vantati verso società controllate al 100%.

Ovviamente bisogna tenere presente che per effetto del sistema congegnato, ai sensi di legge, per soddisfare i creditori, sistema che prevede la consegna di obbligazioni della Cassa Depositi e Prestiti e il ricorso ad anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti, non è possibile utilizzare le risorse interne alle singole società reperibili con la liquidazione dell'attivo, per far fronte ai pagamenti a favore dei creditori.

Per tale ragione è possibile che, da un punto di vista delle esigenze immediate, la Cassa Depositi e Prestiti possa essere chiamata ad emettere obbligazioni ed a fornire anticipazioni di cassa anche per un importo superiore a 9.000 miliardi (e del resto l'art. 5, comma 3, del decreto n. 487/92, convertito nella L. n. 33/93, parla di "non meno di lire 9.000 miliardi") fermo restando che, in ogni caso, la liquidazione delle attività relative alle varie società dovrebbe consentire di ridurre, alla chiusura definitiva della liquidazione del gruppo, l'onere effettivo al netto dei rientri.

Bisogna altresì sottolineare che anche per quanto riguarda il settore alluminio, gli oneri complessivi per far fronte all'attuazione del riassetto, i quali sono per forza di cose proporzionali all'indebitamento complessivo delle società del settore, sono suscettibili delle inevitabili maggiorazioni connesse alla maturazione degli interessi. In questo senso, non c'è dubbio che più risulteranno lunghi i tempi entro i quali si potrà conseguire il via libera dalla UE all'attuazione del piano, maggiore sarà l'ammontare dell'indebitamento.

CONFERMAZIONE DEI DEBITI DI SOCIETÀ PER CONTROLLATI AL 1991
 DATI DEL COMPARTO ALIMENTI, AEROPORTI E ISTITUTO RICERCHE BIELLA,
 CON INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A VALORE COMPLESSIVO

(Valori espressi a lire milioni)	DEBITI FINANZIARI	DEBITI COMMERCIALI	ALTRI DEBITI E SPA (*)	TOTALI DEBITI	ATTIVITÀ A VALORE COMPLESSIVO
<u>SOCIETÀ DI INTERESSI INTERATTIVI</u>					
<u>POSSESSORI DELL'UTILE FINITO COMPLESSIVO</u>					
<u>SECONDA SOCIETÀ DI INTERPRETAZIONE</u>					
<u>INTERPRETAZIONE CON INTERPRETATO</u>					
<u>INTERPRET. 1991 CO., COME INTERPRETATO</u>					
<u>UTILE DELLA CONTABILITÀ DEL</u>					
<u>1991 DELLA COMMISSIONE CEE.</u>					
COMPARTO ALIMENTI	1.824.155	591.302	732.534	3.243.553	2.394.328
AEROPORTI	435.507	0	4.311	544.913	497.253
ISTITUTO RICERCHE BIELLA	7.349	3.149	14.249	31.199	27.149
TOTALI	2.329.573	749.303	751.135	3.720.571	2.351.795

<u>SOCIETÀ DI INTERESSI INTERATTIVI AL 1991 :</u>					
COMPARTO ALIMENTI	435.257	155.312	0	573.115	32.515 (1)
ALTRI SOCIETÀ	2.155.251	31.544	115.934	2.274.709	1.447.552
TOTALI	2.592.513	133.423	115.934	2.847.395	1.559.197

 (*) Comprensivo anche i fondi rischi
 ed integrativi dei debiti

1. riferito ai soli crediti finanziari e disponibilità

19. QUADRO FINALE DELLA LIQUIDAZIONE

In sintesi:

- sono state vendute società 57 società (o loro cespiti) che avevano complessivi 17.148 dipendenti;
- sono state poste in liquidazione coatta amministrativa 10 società la cui liquidazione è in corso;
- sono stati pagati creditori per Lit./Mld 6.232.
- sono stati versati 4.068 miliardi per aumenti di capitale della società della difesa portando a Lit/Mld 10.300 le somme a vario titolo erogate ai creditori;
- è in corso la risistemazione del comparto alluminio per il quale la Legge 33/1993 prevedeva un termine triennale;
- per 14 società si applicano le norme della liquidazione coatta amministrativa dal 21.1.1995, a norma dell'art. 3, D.L. 487/1992, convertito in L. 33/1993 e modificato dalla L. 738/94, mentre per le residue 23 società è stata proposta l'applicazione della deroga a norma dello stesso articolo

APPENDICE
Schede delle principali società del Gruppo EFIM

5.3 FINANZIARIA ERNESTO BREDA

a) Capitale sociale ed azionariato

Il capitale sociale della Finanziaria Ernesto Breda (FEB) ammonta a L. 423 mld. ed è ripartito come segue:

	<u>N. azioni</u>	<u>Val. nominale</u> (L./mln.)	<u>%</u>
EFIM	219.263.859	219.264	51.9
Alumix	4.321.170	4.321	1.0
Nuova Safim	1.260.036	1.260	0.3
Totale gruppo EFIM	<u>224.845.065</u>	<u>224.845</u>	<u>53.2</u>
Altri	198.154.935	198.155	46.8
Totale	<u>423.000.000</u> =====	<u>423.000</u> =====	<u>100.0</u>

La società è quotata in borsa; sulla base dei corsi attuali (1) la capitalizzazione è nell'ordine di L. 90 mld..

In data 30.6.1992 è stato deliberato un aumento di capitale alla pari di L. 423 mld. (1:1). L'EFIM nel corso dell'assemblea si impegnò a sottoscrivere l'eventuale inoptato.

(1) Al 9.11.1992 : L. 220 per azione.

5) Attività

La Finanziaria E. Breda svolge attività di holding. Il gruppo FEB opera nei seguenti comparti "mezzi e sistemi di difesa", "fonderia e fucinatura", "meccanica varia" e "immobiliare".

	1991		
	Fatturato	Risultato	Organico
	(1)	netto	
	(L./mil.)		
Finanziaria E. Breda	-	4	69
Mezzi e Sistemi di difesa:			
. Otobreda Finanziaria	-	-	-
. Oto Melara	884	-43	2.149
. Breda Meccanica Bresciana	103	-	653
. OTO Sea Singapore	-	-	3
Fonderia e fucinatura:			
. Bredafin Innovazione	-	-23	3
. Breda Energia	79	-	358
. Nuova Breda Fucine	35	-11	185
. Breda Fucine Meridionali	20	-14	400
Meccanica varia:			
. OTO Trasm	33	-18	313
. OTO Breda Sud	6	- 8	292
. Microcontrol	7	-	54
. OSC - Oto Sistemi Civili	1	- 1	10
Immobiliare:			
. Sigma	-	-	9
Totale aggregato	1.168	-114	4.498
Rettifiche	-47	-63	
Interessi di terzi	-	-22	
Totale gruppo FEB	1.121	-29	4.498
	=====	=====	=====

(1) Comprensivo della variazione dei lavori in corso.